



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Luisa Santo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza del 1.12.2021, promossa da

-Zuccalà Mario, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli avv.ti S. De Maglio e L. Putignano

Ricorrente

C O N T R O

-INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Graziuso e R. Lezzi

Resistente

Oggetto: Riliquidazione della pensione con inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di contribuzione figurativa di malattia

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6.03.2018 la parte ricorrente di cui in epigrafe -premessi di essere titolare di pensione IO dal gennaio 2015- ha chiesto il ricalcolo della pensione in godimento *portando a base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi figurativi accreditati dal 1996 al 2012 e rientranti nel calcolo della pensione la globale medesima retribuzione pensionabile percepita dall'assistito nell'anno di riferimento del lavoro prestato, comprensiva di emolumenti extramensili*., con condanna dell'INPS *“alla riliquidazione della prestazione che al giugno 2016 è pari ad € 841,67 ed al pagamento delle somme differenziali dovute sin dalla decorrenza da perequarsi annualmente secondo legge, oltre accessori di legge”*.

L'Inps, costituendosi in giudizio, ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto, la nullità del ricorso e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.

*

Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011. Sul punto giova richiamare il recente intervento della Suprema Corte di Cassazione n. 17430/2021 che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).

Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 6.03.2015 (triennio precedente la introduzione del giudizio).

Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.

Deve preliminarmente rilevarsi che sebbene il ricorrente abbia rassegnato le conclusioni sopra riportate riferendosi ai “ *periodi figurativi accreditati dal 1996 al 2012* ”, dalla narrativa del ricorso si evincono specifiche allegazioni solo con riferimento al ricalcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per malattia relativa agli anni 2009 e 2012 (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo), mentre non è fatto riferimento specificamente alla retribuzione pensionabile di altri periodi contributivo.

Pertanto la presente decisione deve ritenersi limitata ai periodi suddetti specificamente dedotti in ricorso.

Tanto chiarito, deve darsi atto che l'art. 40 l. n. 183/2010, art. 40, nel dettare nuove modalità di computo della retribuzione annua pensionabile in relazione a periodi coperti da contribuzione figurativa ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto dall'art. 8 l. n. 155/81, art. 8, e dall'art. 12 l.n. 153/69, stabilendo che “*ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca*

l'evento"; e tale importo, prosegue la norma, " deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".

Se così è, deve allora ritenersi la irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, l. n. 155/81, operato dal ricorrente in relazione ai periodi di contribuzione figurativa che ricadono negli anni 2009 e 2012, assoggettati alla disciplina dell'art. 40 cit.

Infatti, il ricorrente invoca un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente al periodo di malattia e non anche al diverso concetto della "*normale retribuzione*" che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva esclusivamente degli elementi fissi e continuativi.

Ciò che si vuol dire è che la retribuzione indicata nell'estratto contributivo nell'anno precedente al periodo di contribuzione figurativa, non necessariamente corrisponde alla "*normale retribuzione*" da intendersi nel senso voluto dalla norma sopra riportata, in quanto il dato riportato nell'estratto contributivo riporta la retribuzione "effettivamente percepita", che ben potrebbe contenere voci retributive straordinarie, non riconducibili agli elementi fissi e continuativi.

Di conseguenza, appaiono insufficienti le allegazioni attoree, che pretendono di rilevare l'inadempimento dell'Istituto dai dati rilevati dall'estratto contributivo -e, dunque, dalla mancata corrispondenza tra la retribuzione effettivamente percepita in costanza di rapporto di lavoro e quella utilizzata per i periodi di contribuzione figurativa- atteso che non è dato sapere da quali elementi retributivi è determinata la retribuzione riportata nell'estratto contributivo suddetto, laddove, sulla scorta dei principi sopra esposti, devono essere escluse dal computo in discorso tutte le somme prive della caratteristica della ordinarietà e continuità.

Nel ricorso introduttivo del giudizio difettano allegazioni e prove che consentano di individuare la retribuzione ordinaria rilevante ai fini della corretta retribuzione pensionabile nei periodi di contribuzione figurativa di mobilità, visto che non è indicata l'attività lavorativa espletata dal ricorrente nei periodi rilevanti per i fatti di causa, né è indicato l'inquadramento e il CCNL applicato dal datore di lavoro, elementi indispensabili ai fini della, individuazione della "*normale retribuzione*".

Le suesposte considerazioni sono sufficienti al rigetto della domanda attorea.

Solo per completezza, allora, si deve dare atto del recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 33202/2021) che -proprio interpretando l'art. 40 l. n. 183/2010- ha sostenuto che "*... risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro,*

che, nel vigore della L. n. 155 del 1981, art. 8, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2010, cit. art. 40'.

Quanto poi all'aumento di un punto percentuale, previsto dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 503/92 e pure apparentemente rivendicato nel corso del ricorso limitatamente alla quota A della pensione (cfr. pag. 2 del ricorso), deve rilevarsi che l'art. art. 13 d.lgs. n. 503/92 (nel prevedere un regime transitorio per la liquidazione delle pensioni con la somma di: A. una quota di pensione, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta, che a tal fine resta confermata in via transitoria; B. della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal d.lgs. n. 503/92) espressamente riserva l'applicazione delle norme di cui allo d.lgs. n. 503/92 alle anzianità contributive acquisite dopo il gennaio 1993 e, dunque, al periodo contributivo relativo alla quota B della pensione (sull'interpretazione della norma nel senso sopra indicato, cfr. in motivazione Cass. n. 28025/2018, sia pure a proposito della diversa fattispecie della neutralizzazione dei periodi contributivi a retribuzione ridotta).

Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Rigetta il ricorso.

Spese irripetibili.

Lecce, li 1.12.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Santo